

E' stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale** dell'**Unione europea** la **Direttiva 2018/843** del **Parlamento europeo** e del **Consiglio europeo** datata 30 maggio 2018 V *Direttiva Europeo Antiriciclaggio, modificante la Direttiva 2015/849 e relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio)*, finalizzata ad entrare in vigore entro la prima decade di luglio del corrente anno. I Paese membri dovranno, poi, recepirla entro il 10 gennaio 2020.

Il Testo mantiene la volontà di allargare l'ambito di applicazione della **IV Direttiva** estendendo la qualifica di *Soggetto obbligati* a delle nuove categorie, come i *prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali* ed i *prestatori di servizi di portafoglio digitale*.

Il nostro Paese, in occasione del recepimento della IV Direttiva, aveva già ricompreso tra i soggetti obbligati i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'art.128 undecies tub Dlgs 90/2017 (organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi; art.3 lettera D. Ndr). Tra i nuovi soggetti obbligati si trovano anche le persone che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da Gallerie d'arte e Case d'asta, quando il valore dell'operazione sia pari/superiore a 10mila euro.

Sono state sensibilmente diminuite le soglie esistenti per l'uso delle carte prepagate senza l'obbligo dell'adeguata verifica del Cliente, passando infatti da 250 a 150 euro. Le nuove norme prevedono poi l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva dei **trust** e degli **istituti giuridici similari**, basandosi sul fatto che tale accesso possa contribuire a combattere l'uso improprio di **società** od altri **soggetti giuridici** per riciclare denaro.

Il diritto d'accesso andrebbe riconosciuto a chiunque abbia un interesse legittimo ad avere informazioni sulla titolarità effettiva di **trust** od altri **soggetti giuridici**. In questa ottica prospettica, tocca agli Stati membri definire nel rispettivo *diritto nazionale* l'interesse legittimo, sia come concetto generale sia come criterio di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il concetto di interesse legittimo (secondo l'Ue) dovrebbe essere più ampio rispetto a quello relativo ai casi di procedimenti amministrativi/giudiziari in corso, permettendo di considerare l'opera di prevenzione svolto da Ong o da giornalisti investigativi nella lotta al riciclaggio di denaro sporco.

Photo by [Ross Dunn: Thanks -10million views!](#) 